

**Manovra correttiva conti pubblici:  
importanti novità per imprese e professionisti**

Con la presente circolare, desideriamo informarvi che la manovra correttiva dei conti pubblici per il 2017 è stata finalmente resa nota nei suoi dettagli: nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il D.L. n. 50/2017. Diventano, così, effettive le tante novità già annunciate: dall'allargamento dello split-payment ad altri soggetti della P.A. oltre che ai professionisti, alla stretta sulle compensazioni ed alla nuova rottamazione delle liti con il Fisco. In sintesi riportiamo le principali novità.

⇒ **DETRAZIONE IVA (ART. 2)**

Cambia il termine ultimo per detrarre l'IVA sulle fatture passive. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed potrà essere esercitato **al più tardi con la dichiarazione iva relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** (prima delle modifiche, il diritto alla detrazione si poteva esercitare entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto).

Con la nuova norma, ad esempio, una fattura di spesa con data 2017, va registrata al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA, cioè entro il 30 Aprile 2018; **decorso tale termine l'iva connessa si considera indetraibile** (precedentemente c'erano due anni in più di tempo).

**Ricordiamo a tutti i nostri clienti l'importanza di inviarci tempestivamente tutte le fatture attive e passive.**

⇒ **COMPENSAZIONI TRIBUTI E MODELLO F24 (ART. 3)**

**Dal 24 aprile 2017 non è più possibile compensare un credito tributario con il mod. F24 per un importo eccedente i 5.000 euro senza l'apposizione in dichiarazione del "visto di conformità"** (in precedenza il limite era di 15.000 euro ed era previsto soltanto per il credito iva).

Inoltre, **per i soggetti Iva (professionisti, ditte individuali e società) che intendono effettuare versamenti con modello F24 con crediti in compensazione c'è ora l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).**

Con successiva circolare approfondiremo gli aspetti operativi di questa disposizione.

⇒ **SPLIT PAYMENT (ART. 1)**

**Si estende anche ai professionisti l'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA** (c.d. split payment) e **si allarga anche alle società controllate e/o partecipate della Pubblica Amministrazione**, a partire dal 1° luglio 2017 e sino a quando sarà in vigore la deroga concessa dalla UE. Rientrano fra queste ad esempio l'INAIL, le società controllate da Ministeri, Regioni, Province e Comuni, gli Enti di Ricerca, le Autorità indipendenti e le società quotate nell'indice FTSE MIB della borsa italiana.

⇒ **CEDOLARE PER LE LOCAZIONI BREVI (ART. 4)**

**Vengono introdotti nuovi adempimenti per le locazioni brevi**, più precisamente per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo **di durata non superiore a 30 giorni**, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. In particolare:

- **a decorrere dal 1° maggio 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione;**
- tali norme si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, se rientrano nelle "locazioni brevi";

- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;
- per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, **i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line**, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, **devono operare** (e versare), in qualità di sostituti d'imposta, **una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito, e devono rilasciare il modello CU**. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

⇒ **STRETTA SULL'ACE, Agevolazione alla crescita economica (ART. 7)**

Ai fini dell'ACE si eliminano dal calcolo gli incrementi patrimoniali che si sono formati in anni più remoti. Infatti il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante **applicazione dell'apposita aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello** esistente alla chiusura non più dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, ma **del quinto esercizio precedente**.

⇒ **PIGNORAMENTI IMMOBILIARI (ART. 8)**

Si estende la possibilità di eseguire le esecuzioni immobiliari: il concessionario della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro.

⇒ **RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA (ART. 10)**

Passa da 20.000 a 50.000 euro il limite al di sotto del quale è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione e reclamo prima di ricorrere alle commissioni tributarie. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

⇒ **CHIUSURA DELLE LITI FISCALI (ART. 11)**

Grazie a questo provvedimento, viene introdotta una nuova definizione agevolata (*rottamazione*) delle liti pendenti. La norma consente la definizione agevolata per tutte le controversie **per le quali il contribuente si sia costituito in giudizio almeno in primo grado entro il 31 dicembre 2016** e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Previa domanda dell'interessato (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione), **le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, **possono essere definite col pagamento di tutti i tributi** di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora**.

Modalità e tempistiche:

- Entro 30 settembre 2017 va presentata la domanda;
- sempre entro il 30 settembre 2017 va effettuato il versamento degli importi dovuti: pagamento in'unica soluzione (obbligatorio se il debito è inferiore ad euro 2.000) oppure della prima rata (40% del dovuto) delle tre previste;
- entro il 30 novembre 2017 va versata l'eventuale seconda rata, pari all'ulteriore 40%;
- entro il 30 giugno 2018, va versata la terza e ultima rata pari al residuo 20%;

**La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti**. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli.

**Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.** In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

⇒ **FLUSSI INFORMATIVI DELLE PRESTAZIONI FARMACEUTICHE (ART. 29)**

A decorrere dall'anno 2018, nelle fatture elettroniche emesse dalle farmacie nei confronti del SSN per acquisto di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di recare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia Italiana del Farmaco. Con successivo decreto verranno definite le modalità di compilazione di queste fatture.

***Distinti Saluti***